

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

119° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

**Presidenza del Vice Presidente ARFÈ
indi del Presidente SPITELLA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2396)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Spitella - DC) Pag. 9, 10, 11
e *passim*

AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione 9, 14, 15

BOMPIANI (DC) 10, 14

VESENTINI (Sin. Ind.) 10, 13

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 11

«Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli» (2819), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Arfè - Sin. Ind.), f.f. relatore alla Commissione 2, 3, 4

BOMPIANI (DC) Pag. 4

CALLARI GALLI (Com.-PDS) 3

MANZINI (DC) 2, 3

MELILLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 2, 3

VESENTINI (Sin. Ind.) 2, 3

«Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» (2843)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Arfè - Sin. Ind.) 4, 9

CALLARI GALLI (Com.-PDS) 4, 8

FERRARA SALUTE (PRI) 7, 8

MANZINI (DC), relatore alla Commissione 4, 5, 6
e *passim*

MELILLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 5, 6, 7

NOCCHI (Com.-PDS) 6

VESENTINI (Sin. Ind.) 8

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

Presidenza del Vice Presidente ARFÈ

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli» (2819), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno scorso.

Avverto che sostituirò il relatore, senatore Zecchino, che è assente.

L'amministrazione degli Educandati ha fornito le notizie sull'ordinamento, sui servizi offerti e sulle condizioni del personale richieste in sede di discussione generale. Abbiamo qui un appunto dal quale risulta che la composizione delle scuole è la seguente: nella scuola elementare vi sono 5 classi per un totale complessivo di 120 alunni; nella scuola media vi sono 3 classi per un totale complessivo di 75 alunni; nell'istituto magistrale vi sono 4 classi per un totale complessivo di 80 alunni.

Le modalità di iscrizione sono: per la scuola elementare l'accesso nel rispetto della platea scolastica; per la scuola media l'accesso consentito anche ai non appartenenti alla platea scolastica; per l'istituto magistrale l'accesso senza vincolo alcuno.

VESENTINI. Cosa vuol dire «platea scolastica»?

MANZINI. Suppongo che il termine «platea» sia riferito più all'età che al territorio.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Comunque nell'appunto così è scritto: si parla di accesso con riferimento alla «platea scolastica».

MANZINI. Come dicevo, l'espressione ha senso solo con riferimento all'età.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. O agli obbligati alla scuola, Cioè: accesso nel rispetto degli obbligati per la

scuola elementare, e per la scuola media accesso consentito anche ai non appartenenti alla platea scolastica, cioè ai non obbligati.

Credo che l'espressione «platea scolastica» vada interpretata nel senso che, mentre alla scuola elementare possono andare solo coloro che sono in età dell'obbligo, nella scuola media l'accesso è consentito anche ai non appartenenti all'età dell'obbligo, magari anche agli ultraquattordicenni.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. All'istituto magistrale l'accesso è consentito senza vincolo alcuno.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È logico, non c'è l'obbligo per la scuola magistrale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'appunto prosegue dicendo che il regime è attualmente non convittuale.

Per completare, circa il personale in servizio, si informa che vi sono 4 amministrativi, 6 subalterni, 5 insegnanti elementari, 14 docenti di scuola media e di istituto magistrale, e che tutto il personale ha incarichi annuali sistematicamente da tanti anni ad esclusione di 2 amministrativi e 4 bidelli incaricati a tempo indeterminato.

VESENTINI. Sono docenti di ruolo o a contratto?

MANZINI. Se l'istituto è privato non possono essere di ruolo.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alcuni possono esserlo ed altri no; infatti dopo la statizzazione entrano nei ruoli solo quelli che hanno i titoli, quelli che non hanno i titoli non entrano in ruolo. Ma di questo abbiamo già parlato, se non ricordo male.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Informo la Commissione che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione.

VESENTINI. Dal momento che non possiamo votare oggi il disegno di legge, chiederei di avere informazioni aggiuntive circa il personale e i destinatari dei servizi offerti dagli Educandati femminili riuniti di Napoli.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Chiedo al sottosegretario Melillo se è in grado di indicare una nuova copertura finanziaria al disegno di legge in titolo.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono ancora in grado di sciogliere la riserva a questo proposito.

CALLARI GALLI. Vorrei sapere se il Governo può indicare quando sarà in grado di farlo.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se potessi dare una indicazione temporale l'avrei già data. D'altra parte, dal

momento che altre ragioni ostacolano oggi l'approvazione del provvedimento, cercheremo di utilizzare il tempo che rimane per trovare la copertura.

BOMPIANI. Auspichiamo che sia il problema relativo alle necessarie infomazioni, sia quello della copertura vengano risolti rapidamente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Se non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**«Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico»
(2843)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico».

Ricordo che nella seduta del 18 giugno scorso si è svolto un dibattito preliminare alla discussione generale e che si è convenuto di effettuare le audizioni richieste.

Informo che il parere della Commissione bilancio non è ancora pervenuto, ma il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno della Sottocommissione pareri in questa settimana.

Invito pertanto i senatori a presentare gli emendamenti al disegno di legge affinché, qualora comportino implicazioni di ordine finanziario, possano essere inviati alla Commissione bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, le preannuncio che prima del termine della seduta presenteremo degli emendamenti.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Anch'io, signor Presidente presenterò un emendamento.

Desidero informare la Commissione che abbiamo ascoltato, nel corso di una audizione svoltasi il 25 giugno scorso, i rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, i quali hanno sollevato alcune questioni che ritengo in parte possano essere affrontate nel presente disegno di legge ed in parte dovranno invece costituire materia di un provvedimento più ampio.

L'osservazione che va considerata subito è relativa alla possibilità di utilizzare i 1.500 miliardi previsti per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1 per completare opere di edilizia scolastica, oltre che per realizzare le opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi. Occorre evitare interventi di messa a norma su vecchie strutture che l'Amministrazione ha in animo di abbandonare come strutture scolastiche.

Sono state fatte poi altre osservazioni relative alla titolarità delle province per quanto riguarda l'edilizia scolastica e gli interventi di

programmazione dei servizi scolastici in generale. Fino a quando però non avremo affrontato il discorso dell'autonomia giuridica dei singoli istituti scolastici, affrontare questo problema costituirebbe una ulteriore complicazione nei già complessi e frastagliati rapporti tra enti locali e scuole.

Presento ora un emendamento al comma 4 dell'articolo 1 tendente a sostituire il periodo successivo alle parole: «è finalizzato» con il seguente:

«a) alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;

b) al completamento di opere di edilizia scolastica, al riadattamento di edifici da destinare ad uso scolastico e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore».

Vi sono infatti edifici della scuola elementare che, per poter essere utilizzati per la scuola media superiore, debbono subire un minimo di ristrutturazione. Propongo di sentire il parere del provveditore per garantire che non si ipotizzino interventi su strutture non idonee dal punto di vista didattico.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento comporta oneri aggiuntivi?

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Si destina lo stanziamento già previsto anche al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa diventerebbe la parte preminente.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Potrebbe accadere.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La ratio del provvedimento era quella di risolvere il problema della sicurezza, di mettersi in regola.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. L'osservazione era stata fatta anche con i rappresentanti delle province, ma vorrei ricordare un dato che ormai, allo stato attuale, per noi risulta in sostanza essere un dato acquisito, cioè che i 1.500 miliardi, a differenza di quello che noi avevamo auspicato, non sono aggiuntivi rispetto ai 5.000 miliardi per gli enti locali, ma rientrano nel *plafond* previsto dall'articolo 14 (se non ricordo male). Quindi gli amministratori, che ovviamente per predisporre questi interventi debbono prevedere nel loro *plafond* il mutuo della Cassa depositi e prestiti, saranno poco incentivati ad intervenire sulla messa a norma, perchè in ogni caso, siccome il compito stretto dell'istruzione non è degli enti locali ma dovrebbe spettare allo Stato

che fa la struttura e poi la consegna, risulterà più conveniente lasciare inalterate le strutture.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per l'edilizia scolastica la competenza è degli enti locali.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Sì ma lo Stato deve dare loro i soldi a fondo perduto.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I soldi sono il frutto di leggi straordinarie, eccezionali, cioè del piano straordinario, ma con le risorse proprie gli enti locali dovrebbero provvedere: le leggi, ripeto, sono eccezionali, straordinarie. Il «piano Falcucci» è stato un piano di interventi straordinari; il piano che immaginiamo per dieci anni è un piano straordinario: il che significa che normalmente nell'ambito delle risorse proprie, gli enti locali dovrebbero trovare lo spazio per affrontare anche questa loro competenza.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo, ma credo che un sindaco che abbia una scuola mezza fatta e mezza da fare e che debba andare a spendere soldi per sistemare un locale che magari ha in affitto, preferisca di gran lunga completare la sua opera e abbandonare l'altra struttura.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione è sovrana, e può fare quello che ritiene più opportuno, ma desidero fare un'osservazione. Vi è obiettivamente uno snaturamento dello spirito con il quale il Governo ha presentato questo disegno di legge. Il Governo intendeva mettere a norma l'edilizia scolastica: ci sono degli edifici che presentano carenze notevoli dal punto di vista della sicurezza, e con questo provvedimento noi avremmo dovuto obbligare gli enti locali a provvedere. Ora, se noi consentiamo agli enti locali di completare gli edifici, questo provvedimento non servirà per risolvere il problema per il quale lo abbiamo presentato, ma per risolverne un altro, anch'esso importante ma secondo noi meno urgente, meno necessario.

Allora io inviterei la Commissione a riflettere: se proprio ritiene di consentire agli enti locali la possibilità di fare qualcosa in questo ambito, fissiamo dei limiti, in modo che la ragione per la quale abbiamo presentato il provvedimento non venga vanificata nei fatti.

NOCCHI. In riferimento a questa osservazione del Sottosegretario, si deve riconsiderare che, di fronte ad una originaria impostazione governativa che privilegiava in maniera esclusiva gli interventi sugli edifici già esistenti per l'ottemperamento della legge sulla messa a norma, con l'emendamento presentato dal relatore vi sarebbe una modificazione di impostazione. Tuttavia quanto detto dal relatore deve farci riflettere.

In sede di audizione abbiamo ascoltato rappresentanti delle istituzioni affermare che, se un provvedimento a favore dell'edilizia

scolastica non prevederà interventi per i completamenti, migliaia di cantieri avviati, aperti, dovranno essere lasciati in disuso. Allora perchè una legge non deve prevedere, non dico in subordine, ma come altra possibilità, un intervento a favore anche dei completamenti? Signor Sottosegretario, lei è in condizioni di dire oggi che, una volta approvato in sede deliberante questo disegno di legge, potremo subito avviare la discussione sulla legge-quadro?

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo disegno di legge non ha le risorse finanziarie sufficienti per poter risolvere il problema di migliaia di cantieri: infatti ci sono migliaia di cantieri aperti, e per completare i lavori servono ben altre risorse; tanto è vero che pensiamo di presentare un disegno di legge che preveda una spesa di 10.000 miliardi. I 1.500 miliardi sono veramente una goccia nel mare delle necessità, ed allora è un problema di priorità. Io mi rendo conto che ci possano essere situazioni particolari per le quali occorrerebbe intervenire, però raccomanderei alla Commissione di porre un limite, in modo da rispettare il motivo autentico che ci ha portati a presentare questo disegno di legge e da sollecitare poi lo stesso Parlamento a prendere le decisioni opportune per risolvere il problema.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Potrei suggerire una modifica che può andare incontro anche alle sollecitazioni del Governo. Avevo detto: «al completamento di opere di edilizia scolastica, al riadattamento di edifici da destinare ad uso scolastico e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse», ma si potrebbe togliere la seconda ipotesi lasciando soltanto: «al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse», per esempio scuole elementari da usare per un altro tipo di scuola.

FERRARA SALUTE. Qual è lo scopo di questa modifica?

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Abbiamo moltissime scuole elementari, e con il calo demografico queste sono dismesse dall'uso scolastico. Per poterle utilizzare per istituti superiori è ovvio che è necessario non ricostruire tutto, ma fare qualche intervento.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma perchè non cerchiamo di chiedere agli enti locali di dare il loro apporto? Infatti l'intervento di adeguamento può costare 100 milioni o può costare 10 milioni: dato il regime di ristrettezze finanziarie, facciamo in modo che costi 10 milioni.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Però gli enti locali non si «mangiano» il *plafond* del loro mutuo disponibile presso la Cassa depositi e prestiti per mettere a norma le scuole: hanno delle esigenze molto più pressanti. Alla fine che cosa succede? Che l'intervento non viene utilizzato, o comunque che lo utilizzano i grandi comuni che hanno un enorme *plafond*, mentre il piccolissimo comune, che dispone

al massimo di 500 milioni, difficilmente ne spende 300 per mettere a norma una scuola.

Allora io dico: destiniamo solo una quota a questa seconda finalità, cioè a concludere l'opera scolastica già avviata. Dei 1.500 miliardi previsti possono essere utilizzati al massimo 500 miliardi, mentre 1.000 restano finalizzati solo al primo scopo.

Io sono convinto che sia una grande diseconomia avere una scuola quasi finita inutilizzata e nello stesso tempo andarne a mettere a norma un'altra. In concreto, io sto spendendo decine di milioni per fare i bagni in una scuola che sta quasi cadendo, mentre con poche risorse aggiuntive potrei finire quella che ho iniziato.

FERRARA SALUTE. Però si può verificare una lacuna temporale, quindi rischiamo di avere la vecchia scuola, dove ci sono problemi che possono essere anche di sicurezza, non messa a norma mentre l'altra ancora deve essere finita.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Questa norma sicuramente va all'anno prossimo perchè nessuno è in grado di fare nel frattempo l'intervento, in quanto mettere a norma un edificio per quanto riguarda la luce, l'acqua, il gas, i servizi, significa mettere sottosopra tutta la scuola.

CALLARI GALLI. Mi sembra che questa idea sia già emersa: sarebbe opportuno indicare nell'emendamento una priorità degli stanziamenti rispetto alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici in cui i ragazzi sono collocati. Mi sembra infatti che il Governo stia dicendo che si rischia che venga meno il fine di porre rimedio alla situazione di pericolosità degli edifici.

Si ritiene che il provveditore destini i fondi prioritariamente per risolvere situazioni di pericolosità. Se non basta però il parere del provveditore, ci si potrebbe riferire alla priorità dell'intervento tendente a salvaguardare l'incolumità dei ragazzi.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Propongo allora di prevedere che il finanziamento di 1.500 miliardi sia finalizzato per due terzi all'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, e per un terzo al «completamento» di edifici scolastici.

VESENTINI. Presento un emendamento tendente a sostituire, al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette istituzioni per i propri compiti istituzionali» con le altre: «di proprietà delle predette istituzioni o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito o in comodato, ed utilizzati da quelle istituzioni per i propri compiti».

Vi è una certa campagna di affitti che riguarda le università; non sarebbe corretto a mio parere, in caso di affitti, utilizzare i fondi della legge n. 910 del 1986 per operazioni di manutenzione straordinaria. Quando si trasformano edifici in affitto in laboratori di tecnologia meccanica (sto facendo solo un esempio) è poi difficile contrattare la restituzione al proprietario o svincolarsi da tali operazioni. Il mio emendamento tende a far sì che non si tratti di fondi perduti.

PRESIDENTE. Ritengo che non sia necessario inviare gli emendamenti presentati dal relatore e dal senatore Vesentini alla Commissione bilancio, poichè non implicano maggiori oneri o minori entrate.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Presidenza del Presidente SPITELLA

«Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2396)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi».

Ricordo che la Commissione ha convenuto di avviare la discussione di questo disegno di legge con l'intesa di esaminarlo congiuntamente al disegno di legge n. 2653 qualora la Presidenza del Senato disponga per quest'ultimo il richiesto trasferimento alla sede deliberante.

Invito il senatore Arduino Agnelli a riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 2396.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Come i colleghi ricordano, la questione era pervenuta alla nostra attenzione in occasione della discussione del disegno di legge dei senatori Margheriti ed altri, a proposito dell'equipollenza del titolo di studio in scienze economiche e bancarie rilasciato dall'Università di Siena, e il Ministero aveva ricordato che con le ultime leggi da noi approvate ci si era messi sulla linea della delegificazione. Oltre a quanto sulla delegificazione si può riscontrare nelle leggi votate negli ultimi mesi, vi era anche un disegno di legge che, al fine di evitare continue emanazioni di leggi in materia, prevedeva che, a richiesta di determinate amministrazioni, il Ministro per l'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, e con il parere conforme del CUN, potesse rilasciare decreto di equipollenza.

Esaminando meglio la materia, si è pensato di eliminare questo potere di impulso delle amministrazioni (che peraltro le amministrazioni potranno ancora far valere), prevedendo che l'iniziativa spetti al Ministero e che il decreto promani dal Presidente del Consiglio dei ministri: con ciò adeguandosi anche alla normativa recentemente votata in argomento con la riforma degli ordinamenti didattici.

Propongo pertanto di sostituire l'articolo unico di cui è composto il disegno di legge con un altro articolo unico il cui primo comma è del seguente tenore: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanità, su

conforme parere del CUN, sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini della ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'ordinamento universitario.

Mi pare che in tal modo risultino i poteri di impulso del Ministero, salvo restando il concerto con il Ministro di grazia e giustizia (non con il Ministro della funzione pubblica) e per le professioni sanitarie con la Sanità. Resta il conforme parere del CUN e si prevede che siano sentiti gli ordini professionali. Ritengo che la disposizione sia stata adeguatamente riformulata sulla base di quanto è venuto emergendo di recente e di quanto anche noi abbiamo espressamente votato.

L'articolo sostitutivo prosegue con il seguente secondo comma: «2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Se in precedenza si tiene conto del parere del CUN, si sentono gli ordini professionali e si prevede il concerto con il Ministri, viene ora previsto come decisivo il parere delle Commissioni parlamentari. Mi pare che ciò da un certo punto di vista possa rendere più sciolta la procedura e possa dare garanzia di un migliore filtro. Naturalmente sono pronto ad accogliere altri suggerimenti che si muovano su questa linea.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Arduino Agnelli per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Io sono d'accordo su questa nuova redazione, ma mi chiedo se, al termine di questa complessa procedura, si possa poi prevedere come provvedimento conclusivo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ricordo che in altra occasione il Presidente della nostra Commissione notò che il parere delle Commissioni parlamentari mal si adeguava ad un decreto del Presidente del Consiglio e che doveva essere riferito a un decreto del Presidente della Repubblica: ebbene io mi chiedo se questa non sia l'occasione per farlo. Peraltro, è solo una questione formale: non mi sento tanto presidenzialista da voler vedere anche qui il Presidente della Repubblica: per me va bene comunque, però mi chiedo se non andiamo incontro ad una obiezione formale di questo genere.

BOMPIANI. Signor Presidente, a me sembra che l'istituzione di una laurea e il riconoscimento ai fini di una professione - perchè praticamente di questo si tratta - siano provvedimenti di notevole rilevanza. Comprendo anche la necessità di una delegificazione, la più ampia possibile; e tutto sommato gli strumenti di garanzia, per quanto riguarda almeno il parere del Parlamento, ci sono.

Mi sembra però che manchino i criteri per orientare questa riformulazione delle lauree e dei diplomi, cioè l'oggetto di questa delegificazione, di questa potestà che viene data ai due Ministeri interessati (ci rientra anche la Sanità per la parte di competenza, ma i Ministeri sono sostanzialmente due). Si vuole fare una politica di

avvicinamento ai titoli europei, di omologazione dei titoli? Mi sembrerebbe opportuno meditare su questo; non vorrei che fosse un'occasione per far sì che domani ogni iniziativa universitaria di istituire un nuovo corso di laurea venisse ratificata con modalità breve.

Avanzo dunque qualche perplessità sotto questo aspetto, però sono d'accordo che tutta la materia dell'equiparazione, dell'equipollenza, venga trattata per via amministrativa, senza costringere ogni volta il Parlamento a fare una legge. Quindi ritengo che sia opportuno prevedere la delegificazione della materia; però non mi sembra che nel testo in esame vi siano le condizioni per ancorare questa operazione a criteri precisi. Rilevo infine che in questo campo occorre tener conto della normativa comunitaria.

ZOSO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso che le preoccupazioni del senatore Bompiani abbiano fondamento: obiettivamente ci avviamo verso la previsione di titoli di studio molto eterogenei che, se daranno origine ad immediati riconoscimenti di equipollenza, determineranno una confusione notevolissima, il caos all'interno delle università. Infatti, uno sbocco indifferenziato sul mercato del lavoro determina conseguenze sull'ordinamento interno dei corsi di studio, la creazione di competenze su misura e al di fuori delle esigenze complessive. Se si crea confusione, non si aiutano i nostri studenti: li metteremmo solo in difficoltà.

Condivido il richiamo alla necessità di tener conto dell'ordinamento comunitario per risolvere il problema del riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario.

PRESIDENTE. Credo che sia indispensabile acquisire il parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento presentato dal relatore.

Il disegno di legge presentato dal Governo ha come oggetto la disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. Nei pubblici concorsi si indicano i titoli di laurea richiesti per la partecipazione; la dichiarazione di equipollenza serve ad aggiungere altri titoli di laurea. Nell'emendamento del relatore ci si riferisce invece alla dichiarazione di equipollenza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Siccome la materia è in continua evoluzione, devo aggiungere (e mi riferisco a quello che hanno detto il senatore Bompiani ed il Sottosegretario) che la delegificazione della dichiarazione di equipollenza costituisce un fatto positivo. Del resto, nella legge sugli ordinamenti didattici, proprio ai fini della definizione delle nuove lauree, del riordinamento dei diplomi di laurea, abbiamo previsto la procedura del decreto del Presidente della Repubblica. Quindi, è logico che anche la dichiarazione di equipollenza, sia ai fini dell'iscrizione all'albo che della partecipazione ai concorsi, venga definita con atto amministrativo. Pertanto, a me pare che il testo da varare dovrebbe comprendere sia il primo comma dell'articolo 1 del presente provvedimento che la materia prevista nell'emendamento del relatore.

Il punto più delicato, sul quale abbiamo bisogno del parere della Commissione affari costituzionali, riguarda lo strumento normativo più idoneo da adottare. Nella legge n. 400 del 1988 abbiamo una indicazione molto precisa circa la potestà normativa del Governo. Il primo dato normativo è il decreto legislativo: l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica per la emanazione almeno venti giorni prima della scadenza. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

Per quanto riguarda i decreti-legge, vi è la procedura che conosciamo. Vi sono poi norme che riguardano il controllo della Corte dei conti e i regolamenti. Non sono previste nella legge n. 400 altre categorie di strumenti; però non c'è dubbio che lo saranno in qualche altra parte della normativa, perchè tutti gli atti amministrativi dovranno essere compresi nella normativa.

Nel frattempo è stata approvata un'altra legge, la n. 13 del 12 gennaio 1991, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, nella quale è previsto un lungo elenco di atti che però non mi pare riguardino la nostra materia: nomina dei Sottosegretari di Stato; nomina dei commissari straordinari del Governo; nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia; nomina della presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale; nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale; nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata; nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni; destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia; destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica; nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato; nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate; nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale; nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri; nomina del Capo della polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza; nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri; nomina del comandante generale della Guardia di finanza; prima nomina degli ufficiali delle Forze armate; scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari; concessione della cittadinanza italiana; decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge; concessione del titolo di città; atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari; atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400; tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Recita poi il comma 1 dell'articolo 2 della stessa legge: «Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra».

Qui faccio fatica a trovare la categoria, anche perchè poi il problema della consultazione delle Commissioni parlamentari crea sempre le questioni che noi sappiamo: c'è sempre, da parte del Senato, una riserva a creare queste procedure al di fuori di quelle tradizionali, cioè dei decreti legislativi. Tuttavia, come si sa, alcune cose sono state fatte, per esempio la procedura del piano di sviluppo delle università, dove addirittura si è previsto il parere conforme. Possiamo domandarci se questo è uno dei casi: però io ritengo che non dovremmo adottare una procedura più complessa di quella prevista dalla legge sugli ordinamenti didattici per la individuazione delle lauree. Ora, per quanto riguarda la individuazione delle lauree e la definizione delle facoltà, all'articolo 9 della legge n. 341 del 1990 si prevede il decreto del Presidente della Repubblica, sentito il CUN, ma non si prevede la procedura delle Commissioni parlamentari.

VESENTINI. Francamente, siccome sono costituzionalmente contrario al valore legale dei titoli di studio, questo per me è anche troppo, da questo punto di vista. Però la questione se si debba trattare di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Presidente della Repubblica si dovrebbe porre anche in altro modo, e cioè: qual è il livello di contestazione ammesso? Vale a dire: se l'equipollenza viene stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, può essere impugnata o no, e presso quale tipo di tribunale? Se è un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si può ricorrere al TAR e dire che non si accetta una certa equipollenza stabilita fra due tipi di laurea? Mi sembra che il problema che si deve risolvere sia quello del tipo di garanzia che si dà alle persone interessate a questa operazione. Il decreto del Presidente della Repubblica mi pare abbia valore di legge; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri penso che sia invece contestabile presso il tribunale amministrativo. Mi pare che sia opportuno metterci d'accordo su questo.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Delegificando emaniamo un atto amministrativo, quindi ne consegue che il gravame è quello nei confronti di qualsiasi atto amministrativo: delegificare significa trasformare il provvedimento con il quale si procede in atto amministrativo e quindi strumento di garanzia è la giustizia amministrativa.

BOMPIANI. Io comunque ho sollevato un altro problema, se cioè siano sufficienti o no i criteri che vengono indicati. Ad esempio nella Comunità europea un biologo è equivalente a un chimico ai fini dell'inserimento in un concorso per un laboratorio; in Italia, sono due lauree ben distinte che possiamo rendere equiparate ai fini di un concorso, ma che non credo possiamo rendere equiparate ai fini del possesso del titolo e dell'iscrizione all'albo. Questo è ciò che voglio dire.

Ho fatto un esempio perchè mi sembra che l'indicazione di criteri più precisi possa giovare al provvedimento stesso, fermo rimanendo che io sono favorevole all'ipotesi di una delegificazione appoggiata però a criteri un po' più solidi.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Mi pare che il Sottosegretario avesse inteso molto bene l'osservazione del senatore Bompiani, sulla quale anche io convergo, ma che sia andato anche un po' più in là, tenendo presente che nel nostro ordinamento abbiamo introdotto la previsione di corsi di laurea molto specifici, dettati anche da ragioni obiettive.

A un certo punto si verifica un assorbimento limitato dei laureati, e l'equipollenza viene chiesta esclusivamente al fine di trovare una collocazione laddove la produzione di laureandi è superiore alle effettive esigenze. In sostanza, mi pare opportuno che vi sia il riferimento alla specificità di certi diplomi di laurea ed alla necessità di tener conto della comune normativa europea, e occorre vedere come si può procedere per arrivare anche alla delegificazione.

BOMPIANI. Vi sono già comitati permanenti presso la CEE per l'equiparazione dei titoli di studio. Sono strumenti che i vari governi hanno attivato: ci sono due rappresentanti per la pubblica istruzione ed altri due per la sanità. Quindi, vi sono già *in nuce* strutture che potranno dare un parere consultivo al fine di far recepire le indicazioni comunitarie nelle normative nazionali.

PRESIDENTE. Occorre trovare il modo di indicare che si deve tener conto delle norme comunitarie.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

Il secondo comma stabilisce che i decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti per le rispettive materie i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri: *a)* devono rispettare la normativa comunitaria in materia; *b)* devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali; *c)* devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà; *d)* devono individuare le aree disciplinari; *e)* devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze; *f)* devono tener conto delle previsioni occupazionali. Vi è, quindi, la necessità di rispettare la normativa comunitaria. Anche le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi, indicate al comma 6 dell'articolo 9, devono rispettare la normativa comunitaria.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe dire che si seguono i criteri indicati all'articolo 9 della legge n. 341 del 1990.

PRESIDENTE. Ho delle perplessità; sentiremo comunque il parere della Commissione affari costituzionali. Invito intanto il relatore ed il Governo ad approfondire le questioni emerse dal dibattito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Doti. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA